

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI  
PER PERDITE PATRIMONIALI**

**COPERTURA ASSICURATIVA INDIVIDUALE AD ADESIONE  
DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE E PER COLPA GRAVE**

## **Premessa:**

La presente e' una polizza di responsabilita' nella forma "claims made".  
Cio' significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati all'Assicuratore per la prima volta durante il periodo di validita' della copertura.

## **DEFINIZIONI**

Nelle parti che seguono, si intende per:

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione

Assicuratore / Societa': la Societa' di assicurazione o – in caso di contratto stipulato dai Lloyd's – il Sottoscrittore o i Sottoscrittori

Assicurato: il soggetto persona fisica il cui interesse e' protetto dall'assicurazione

Broker: Willis Italia SpA;

Premio: la somma dovuta all'Assicuratore

Sinistro: la richiesta scritta di risarcimento o la iniziativa della Autorita' Giudiziaria / Magistratura Contabile (di seguito anche, genericamente: richiesta) in relazione a danni per i quali e' prestata l'assicurazione, nel momento in cui per la prima volta viene ricevuta dall'Assicurato o viene notificata all'Assicurato (ovvero: ne abbia avuto formale notizia); la pluralita' di eventi dannosi originatisi da una stessa causa, anche se manifestatisi in momenti diversi, costituisce un unico sinistro (sinistro in serie);

Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica

Danno patrimoniale: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose o animali

Risarcimento: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro

Massimale di garanzia: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro

Responsabilita' Civile: la responsabilita' che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attivita' ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilita' civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attivita' amministrativa

Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione

Responsabilità Contabile: la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione

Ente o Amministrazione o Gruppo di appartenenza: l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni statali ed Enti Pubblici in genere, comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti).

Dipendente Tecnico: I soggetti che nell'ambito della Amministrazione di appartenenza svolgono attività di:

1. progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
2. geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
3. "responsabile dei lavori", "coordinatore per la progettazione", "coordinatore per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i., ora D. Lgs. n. 81/2008, purché gli assicurati abbiano i requisiti richiesti da tale norma;
4. "responsabile unico del procedimento" di cui alla D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni e integrazioni;
5. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni, ora D. Lgs. n. 81/2008;
6. verifica e validazione dei progetti ex D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nella norma vigente; e che hanno pagato il premio relativo alla assicurazione delle predette attività'.

---

### **Art. 1- Durata della Polizza**

La presente polizza ha effetto dalle ore 24,00 del 31 maggio 2011 fino alle ore 24,00 del 31 maggio 2014, con esclusione della tacita proroga e facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima di ciascuna scadenza annuale anniversaria.

### **Art. 2 – Destinatari dell'assicurazione – Efficacia della copertura assicurativa**

Destinatari della copertura assicurativa sono i soggetti che hanno formalizzato la propria adesione alla copertura e che hanno corrisposto all'Assicuratore il relativo premio unitario, in servizio o in carica nel corso della durata del contratto presso l'Ente di appartenenza indicato nella corrispondente Scheda / Richiesta di Copertura, che identifica anche il Gruppo di appartenenza dell'Assicurato stesso.

L'efficacia della copertura assicurativa reattivamente alle singole adesioni è indicata nel singolo contratto / certificato individuale di adesione.

### **Art. 3 – Oggetto dell'assicurazione**

La copertura assicurativa e' prestata per la responsabilita' derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di atti, fatti o omissioni di cui debba rispondere ai sensi di legge nell'esercizio dell'incarico, funzione e/o carica ricoperta presso l'Ente di appartenenza, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge.

Sono comprese:

- a) la responsabilità amministrativa e contabile per danni patrimoniali cagionati all'Ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti, fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nell'esercizio delle sue mansioni, incarichi, funzioni e/o cariche istituzionali, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari;
- b) le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato, e quindi le perdite patrimoniali cagionate a terzi in relazione a atti, fatti o omissioni commessi con colpa grave;
- c) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidalmente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza.

La copertura assicurativa e' operante anche per le azioni di rivalsa eventualmente svolte dalla Societa' in qualita' di Assicuratore di responsabilita' patrimoniale dell'Ente di appartenenza dell'Assicurato; l'Assicuratore pertanto rinuncera' alle azioni di rivalsa nei confronti dell'Assicurato fino alla concorrenza del massimale di copertura di cui alla Scheda allegata.

#### **Art. 4 – Periodo di efficacia della garanzia**

Per ciascun Assicurato, la copertura assicurativa è operante per fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di durata della corrispondente copertura assicurativa o nel periodo immediatamente antecedente la sua decorrenza secondo quanto indicato nella corrispondente Scheda di Copertura (efficacia retroattiva), dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia per la prima volta e ne abbia fatto denuncia all'Assicuratore nel periodo di durata del contratto o nel periodo immediatamente successivo alla sua scadenza o corrente dalla cessazione della funzione svolta se tale cessazione si verifica prima della scadenza contrattuale, secondo quanto indicato nella corrispondente Scheda di Copertura (efficacia ultrattiva).

Il periodo di efficacia ultrattiva cesserà' immediatamente nel caso in cui l'Assicurato stipuli durante tale periodo analoga copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi.

In caso di decesso dell'Assicurato le facolta', gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.

#### **Art. 5 – Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) conseguenti a dolo dell'Assicurato;
- b) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose per tutti gli assicurati diversi dai "dipendenti tecnici" nell'esercizio delle loro attività professionali;
- c) provocati da inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- d) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, o alla navigazione di natanti a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni Private di cui al D. Lgs. n. 209/2005 (Titolo X artt. 122 e segg.) e successive modificazioni e integrazioni, o da impiego di aeromobili;
- f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento di premi assicurativi;
- g) derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;

h) connessi o conseguenti a qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causata da, risultante da o collegata ai seguenti atti, indifferentemente da qualsiasi altro evento o causa che potrebbe contribuire, contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza, alla perdita:

1) guerra, invasione, operazioni belliche o atti simili provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione, potere militare o usurpazione di potere;

2) qualsiasi atto di terrorismo.

Ai fini di questo comma, un atto di terrorismo viene considerato come un atto, che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia di esse, commesso da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che, sulla base di scopi religiosi, ideologici, politici o simili, vengono compiuti anche comprendendo l'intento di influenzare i governi e/o mettere in condizioni di timore l'opinione pubblica o parte di essa. In aggiunta gli esecutori di attività terroristica possono sia agire da soli, per conto di, in collegamento con organizzazione/i o Governo/i.

Con questo comma si esclude qualsiasi perdita, danno o spesa di qualsiasi natura che sia direttamente o indirettamente causato da, risultante da o collegata ad azioni intraprese per controllo, prevenzione o soppressione degli eventi specificati nei punti 1) e 2).

Se gli assicuratori dovessero ritenere che in virtù di questa norma qualsiasi perdita, danno o spesa non è coperta dall'assicurazione, l'onere di dimostrare altrimenti è a carico dell'Assicurato.

Nell'evento che una qualsiasi parte di questa norma non fosse applicabile o fosse invalida, la parte rimanente rimarrà in vigore come specificato.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

i) arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata od amministratore;

j) connessi o conseguenti all'attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati, salvo che per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza, in altri organi collegiali;

k) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 C.Pen.), ingiuria (art. 594 C.Pen.) e diffamazione (art. 595 C.Pen.); anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 c.c., 185 e 198 C.P.C.;

l) i danni connessi e/o conseguenti ad atti, fatti od omissioni, che possano comportare richieste di risarcimento, dei quali l'Assicurato abbia già avuto formalmente notizia precedentemente alla data di stipulazione della presente copertura assicurativa;

nonché:

m) le sanzioni pecuniarie comminate direttamente all'Assicurato.

## **Art. 6 – Massimale di garanzia**

Per ciascun Assicurato, la copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo per sinistro e anno assicurativo sottoindicato, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia, indipendentemente dalle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo:

- massimale unitario euro 2.000.000,00
- massimale per corresponsabilità euro 10.000.000,00
- garanzia retroattiva: illimitata
- garanzia ultrattiva: 1 anno

Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati appartenenti al medesimo Ente nella determinazione di uno stesso sinistro, l'Assicuratore per tale sinistro è obbligato sino all'importo massimo sopraindicato, complessivamente fra tutti.

## **Art. 7 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali**

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato con l'assenso dello stesso.

Sono a carico dell'Assicuratore, nei termini dell'art. 1917 Codice Civile, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite pari al quarto del massimale di polizza.

L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.

Sono escluse le spese legali sostenute per i procedimenti dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.

Rimangono comprese le spese sostenute dall'Assicurato per i procedimenti dinnanzi alla Corte dei Conti.

## **Art. 8 - Coesistenza di altre assicurazioni**

Fermi restando i massimali e limiti di copertura, qualora il rischio assicurato con la presente polizza risulti garantito in tutto od in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione all'Assicuratore in caso di sinistro.

## **Art. 9 - Norme operative – Adesione alla copertura e pagamento del premio**

Per aderire alla presente copertura assicurativa l'Assicurando dovrà completare e sottoscrivere il Modulo / Richiesta di Adesione e inviarlo all'Assicuratore, per il tramite del broker, a mezzo telefax o lettera raccomandata.

L'Assicurato dovrà altresì contestualmente corrispondere il relativo premio all'Assicuratore per il tramite del broker.

L'importo del premio indicato è annuale ed è riferito all'intera durata contrattuale indicata nel certificato individuale di adesione e costituisce il premio annuo minimo di adesione.

La decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo aderente è indicata nel contratto / certificato individuale di adesione ed è stabilita come segue:

1. dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato per coloro che, entro e non oltre 90 giorni successivi alla data di decorrenza / avvio della prestazione assicurativa abbiano aderito con le modalità di cui sopra e corrisposto - a parziale deroga dell'art. 1901 c.c. - il relativo premio per l'intero primo periodo / annualità di durata contrattuale, salvo la possibilità di recedere dal contratto ad ogni singola scadenza annuale.  
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate successive di premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferma le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C.
2. per gli Assicurati che aderiranno e corrisponderanno il relativo premio in data successiva (90 giorni dalla data di decorrenza indicata nel certificato individuale di adesione) non sarà operante la garanzia retroattiva prevista dal certificato individuale di adesione. Il premio sarà pari al 100% del premio previsto per l'intera durata contrattuale, e l'efficacia della garanzia avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio.

In presenza della durata poliennale della copertura assicurativa, se l'Assicurato non versa le rate di premio successive alla prima entro il 60° giorno corrente dalla corrispondente scadenza anniversaria, per esso la garanzia resterà sospesa da tale data di scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.

Per gli Assicurati che, nel corso della durata della copertura assicurativa, varieranno la propria mansione passando ad una qualifica diversa da quella originariamente indicata nella relativa Scheda di Copertura, sarà possibile mantenere questa copertura assicurativa versando l'eventuale differenziale di premio per la qualifica subentrante calcolando il premio in ragione di 1/360 del premio annuo per ciascuno dei giorni residui alla prima scadenza annuale di polizza. Rimarrà invariata la garanzia retroattiva laddove prevista.

### **Art. 10 - Recesso dal contratto**

Al verificarsi di un sinistro, ed entro il 30° giorno successivo dalla comunicazione dello stesso, ciascuna delle parti (Contraente e Società) può recedere dal contratto, previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A.R.

In tale caso la garanzia prestata con il presente contratto avrà valore per ulteriori 60 gg. dal ricevimento dell'avviso di recesso e, dopo tale periodo, qualora a recedere sia stato l'Assicuratore, lo stesso rimborserà il rateo della relativa quota di premio, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario.

### **Art. 11 - Modalità per la denuncia dei sinistri**

I sinistri devono essere denunciati per iscritto all'Assicuratore per il tramite del broker, entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'Assicurato è stato formalmente informato dell'evento dannoso.

La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto e l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in possesso dell'Assicurato.

Successivamente alla denuncia, l'Assicurato dovrà inoltre trasmettere tempestivamente alla Società, per il tramite del broker, tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

### **Art. 12 - Variazione del rischio**

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.

### **Art. 13 - Rinvio alle norme di legge - Foro competente – Gestione del contratto**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso, e' affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Societa' si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Societa' da' atto che il pagamento dei premi al broker e' liberatorio per il Contraente, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per il Contraente.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

#### **Art. 14 - Territorialità e giurisdizione**

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri della Unione Europea.

**Assicurazione ad adesione della responsabilità amministrativa e contabile e per colpa grave**

Polizza n. \_\_\_\_\_ Assicuratore \_\_\_\_\_  
**FACSIMILE DI RICHIESTA DI COPERTURA**

Spettabile \_\_\_\_\_  
 Telefax n. \_\_\_\_\_ All'attenzione di \_\_\_\_\_

**Il/La sottoscritto/a** \_\_\_\_\_  
 Residente in via \_\_\_\_\_  
 Città \_\_\_\_\_ c a p \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_  
**Ente di appartenenza** \_\_\_\_\_

- Con funzione/carica:** (barrare la casella pertinente)
- Componente Organo/Organismo Istituzionale
  - Dirigente con qualifica di Dipendente Tecnico
  - Dirigente
  - Dipendente
  - Dipendente con qualifica di Dipendente Tecnico

presa visione delle condizioni contrattuali e di garanzia della polizza sopra indicata riguardante la copertura assicurativa individuale ad adesione della responsabilità amministrativa e contabile e per colpa grave, **aderisce** a quanto proposto e **chiede** quindi la attivazione della copertura assicurativa nei termini seguenti:

**Massimale di garanzia:**  
 euro [2][0][0][0][0][0][0][0] , [0][0] per sinistro e anno assicurativo  
**Massimale di garanzia in caso di corresponsabilità** tra piu' Assicurati appartenenti al medesimo Ente:  
 euro [1][0][0][0][0][0][0][0] , [0][0]

**Decorrenza e scadenza della copertura assicurativa:**  
 dalle ore 24 del [3][1] [0][5] [2][0][1][1] alle ore 24 del [3][1] [0][5] [2][0][1][2]  
**Decorrenza della garanzia retroattiva:**  
 illimitata  
**Scadenza della garanzia ultrattiva:**  
 alle ore 24 del [3][1] [0][5] [2][0][1][3]

**QUESTIONARIO**

**Questa parte informativa riguardante i precedenti assicurativi e i sinistri deve essere necessariamente compilata \***

Il/La sottoscritto/a **dichiara:**  
 di avere  di non avere  in corso altre coperture assicurative analoghe / simili a questa  
 se si': specificare n. di polizza \_\_\_\_\_ e assicuratore (se Lloyd's, il nome del sottoscrittore) \_\_\_\_\_

che sono  che non sono  mai state annullate dagli assicuratori coperture per questi rischi  
 se si': specificare \_\_\_\_\_

che sono  che non sono  mai state presentate negli ultimi 5 anni denunce nei propri confronti al  
 Procuratore Regionale della Corte dei Conti ai sensi delle norme vigenti  
 se si': specificare \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il sottoscritto **dichiara** anche di non essere a conoscenza di fatti o circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni rientranti nell'oggetto del contratto di assicurazione sopra indicato

\* = se necessario, allegare al presente modulo fogli ulteriori datati e sottoscritti, indicandone il numero

\_\_\_\_\_ [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] \_\_\_\_\_  
 luogo / data / **firma**)